REGOLAMENTO (CEE) N. 3701/91 DELLA COMMISSIONE

del 18 dicembre 1991

che stabilisce le modalità di applicazione del regime d'importazione istituito dal regolamento (CEE) n. 3667/91 del Consiglio per quanto concerne le carni bovine congelate del codice NC 0202 e i prodotti del codice NC 0206 29 91

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3667/91 del Consiglio, dell'11 dicembre 1991, recante apertura, ripartizione e modalità del contingente tariffario comunitario di carni bovine congelate del codice NC 0202 e di prodotti del codice NC 0206 29 91 (1992) [1], in particolare l'articolo 4,

visto il regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine [2], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1628/91 [3], in particolare l'articolo 15, paragrafo 2,

considerando che il regolamento (CEE) n. 3667/91 ha definito le modalità di gestione del contingente tariffario comunitario di carni bovine congelate del codice NC 0202 e dei prodotti del codice NC 0206 29 91 e ha diviso tale contingente in due parti, segnatamente una di 42 400 t ripartita tra gli importatori tradizionali e l'altra di 10 600 t ripartita tra gli operatori che esercitano un'attività nel settore degli scambi di carni bovine con i paesi terzi;

considerando che, per garantire un passaggio ordinato dal regime basato sulla gestione comunitaria, tenendo conto al tempo stesso delle caratteristiche del commercio dei prodotti considerati, occorre prevedere la ripartizione della prima parte, proporzionalmente ai quantitativi importati in precedenza fra gli importatori tradizionali che sono in grado di dimostrare di aver importato nel 1989, 1990 e 1991, prodotti oggetto di questo contingente ; che tuttavia, nel quadro di una procedura fondata sulla presentazione di domande da parte degli interessati e sull'accettazione delle medesime, nei limiti stabiliti, da parte della Commissione, occorre autorizzare l'accesso alla seconda parte agli importatori che possono dimostrare la serietà della loro impresa e la capacità di gestire quantitativi di una certa entità ; che, per controllare quest'ultimo criterio, è necessario che le domande di uno stesso operatore siano presentate nello stesso Stato membro ;

considerando che, data la situazione particolare creata dall'unificazione della Germania, è opportuno prevedere modalità specifiche di accesso alla seconda parte del contingente agli operatori stabiliti sul territorio dell'ex Repubblica democratica tedesca, in ordine agli anni di riferimento da prendere in considerazione ;

considerando che il regolamento (CEE) n. 3719/88 della Commissione [4], modificato dal regolamento (CEE) n. 92/91 [5], ha stabilito le modalità comuni di applicazione del regime dei titoli di importazione, di esportazione e di fissazione anticipata per i prodotti agricoli ; che il regolamento (CEE) n. 2377/80 della Commissione [6], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 839/91 [7], ha stabilito le modalità particolari del regime dei titoli di importazine e di esportazione nel settore delle carni bovine ;

considerando che occorre prevedere la trasmissione da parte degli Stati membri delle informazioni concernenti il regime di importazione in causa ;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni bovine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

1. Il quantitativo di cui all'articolo 2, lettera a) del regolamento (CEE) n. 3667/91, vale a dire 42 400 t, è riservato agli operatori che possono dimostrare di aver importato, negli ultimi tre anni, carni congelate del codice NC 0202 e prodotti del codice NC 0206 29 91 oggetto dei contingenti stabiliti dai regolamenti (CEE) n. 4076/88 [8], (CEE) n. 3889/89 [9] o (CEE) n. 3838/90 [10] del Consiglio.

2. Il quantitativo di cui all'articolo 2, lettera b) del regolamento (CEE) n. 3667/91, vale a dire 10 600 t, è riservato agli operatori che possono dimostrare :

— di aver importato un quantitativo di carni bovine pari almeno a 50 t all'anno, che non costituivano l'oggetto dei regolamenti (CEE) n. 3889/89 e (CEE) n. 3838/90 ; oppure

— di aver esportato nei paesi terzi un quantitativo di carni bovine pari almeno a 110 t all'anno negli anni 1990 e 1991.

[1] GU n. L 349 del 18. 12. 1991, pag. 1.
[2] GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 24.
[3] GU n. L 150 del 15. 6. 1991, pag. 16.
[4] GU n. L 331 del 2. 12. 1988, pag. 1.
[5] GU n. L 11 del 16. 1. 1991, pag. 11.
[6] GU n. L 241 del 13. 9. 1980, pag. 5.
[7] GU n. L 85 del 5. 4. 1991, pag. 20.
[8] GU n. L 359 del 28. 12. 1988, pag. 5.
[9] GU n. L 378 del 27. 12. 1989, pag. 16.
[10] GU n. L 367 del 29. 12. 1990, pag. 3.

Tuttavia, per gli operatori stabiliti sul territorio dell'ex Repubblica democratica tedesca anteriormente al 1° dicembre 1991, è preso in considerazione solo l'anno 1991.

Ai fini dell'applicazione del presente paragrafo :

— si considerano carni bovine i prodotti di cui ai codici NC 0201 e 0202 nonché 0206 29 91 ;

— i quantitativi minimi di riferimento sono espressi in peso del prodotto.

3. La prova di cui ai paragrafi 1 o 2 è fornita mediante un documento doganale di immissione in libera pratica o un documento di esportazione. Per l'anno di riferimento 1989, gli Stati membri possono disporre che la prova dell'importazione sia fornita dal titolare indicato nella casella n. 4 del titolo di importazione.

4. Il quantitativo di 42 400 t viene ripartito tra i diversi operatori proporzionalmente alle importazioni effettuate durante gli anni di riferimento.

5. Il quantitativo di 10 600 t viene ripartito proporzionalmente ai quantitativi richiesti dagli operatori.

Articolo 2

1. Non possono beneficiare del regime istituito dal presente regolamento gli operatori menzionati all'articolo 1, paragrafo 1, che al 1° gennaio 1992 non esercitavano più alcuna attività nel settore delle carni bovine.

2. Le società nate dalla fusione di imprese aventi ciascuna dei diritti conformemente all'articolo 1, paragrafo 1, beneficiano degli stessi diritti delle imprese che le hanno costituite.

Articolo 3

1. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 1, paragrafo 1, gli operatori presentano alle competenti autorità una domanda di partecipazione corredata della prova prevista all'articolo 1, paragrafo 3, entro il 20 gennaio 1992. Dopo aver verificato i documenti presentati, gli Stati membri comunicano alla Commissione, entro il 7 febbraio 1992, l'elenco degli operatori completo di nome, indirizzo e del quantitativo di carni importate nell'ambito del contingente di cui trattasi nel corso di ciascun anno di riferimento.

2. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 1, paragrafo 2, le domande di partecipazione degli operatori possono essere presentate fino al 20 gennaio 1992, corredate della prova prevista all'articolo 1, paragrafo 3.

La domanda o le domande presentate da uno stesso interessato devono vertere su un quantitativo complessivo corrispondente a 50 t al massimo di carne congelata.

Dopo aver verificato i documenti presentati, gli Stati membri comunicano alla Commissione entro il 7 febbraio 1992 l'elenco dei richiedenti e dei quantitativi richiesti.

Articolo 4

Le domande di cui all'articolo 3 possono essere ricevute soltanto nella misura in cui il richiedente dichiara per iscritto che non ha presentato e si impegna a non presentare domande concernenti lo stesso regime speciale in Stati membri diversi da quello in cui è presentata la domanda ; qualora lo stesso operatore presenti domande concernenti lo stesso regime speciale in due o più Stati membri, tutte queste domande sono irricevibili.

Tutte le domande provenienti da uno stesso operatore sono considerate come domanda unica.

Articolo 5

1. La Commissione decide entro quali limiti può essere dato seguito alle domande.

2. Per le domande di cui all'articolo 3, paragrafo 2, se i quantitativi per i quali sono stati chiesti i titoli superano i quantitativi disponibili, la Commissione fissa una percentuale unica di riduzione dei quantitativi richiesti.

Se con la riduzione di cui al primo comma si ottiene un quantitativo inferiore a 5 per domanda, i quantitativi vengono attribuiti mediante estrazione a sorte per partite di 5 t.

Articolo 6

1. Per i quantitativi assegnati a norma dell'articolo 5, i titoli di importazione sono rilasciati a partire dal 9 marzo 1992, a richiesta del beneficiario.

2. La domanda di titoli e il titolo recano :

a) nella casella 20, una delle seguenti diciture :

— Carne de vacuno congelada [Reglamento (CEE) n° 3701/91]

— frosset kød af hornkvæg (forordning (EØF) nr. 3701/91)

— Gefrorenes Rindfleisch (Verordnung (EWG) Nr. 3701/91)

— Κατεψυγμένο βόειο κρέας (κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 3701/91)

— frozen meat of bovine animals (Regulation (EEC) No 3701/91)

— Viande bovine congelée (règlement (CEE) n° 3701/91)

— Carni bovine congelate (regolamento (CEE) n. 3701/91)

— Bevroren rundvlees (Verordening (EEG) nr. 3701/91)

— Carne de bovino congelada [Regulamento (CEE) nº 3701/91]

b) nella casella 8, l'indicazione del paese d'origine ;

c) nella casella 24, una delle seguenti diciture :

— exacción reguladora suspendida para ... (cantidad para la que se haya extendido el certificado) kg

— suspension af importafgift for ... (den mængde licensen er udstedt for) kg

— Aussetzung der Abschöpfung für ... kg (Menge, für die die Lizenz erteilt wurde)

— αναστέλλεται η εισφορά για ... kg (ποσότητα για την οποία χορηγήθηκε το πιστοποιητικό)

— levy suspended for ... (quantity for which the licence was issued) kg

— prélèvement suspendu pour ... (quantité pour laquelle le certificat a été délivré) kg

— prelievo sospeso per ... (quantitativo per il quale è stato rilasciato il certificato) kg

— Heffing geschorst voor ... (hoeveelheid waarvoor het certificaat is afgegeven) kg

— Direito nivelador suspenso para ... kg (quantidade para a qual foi emitido o certificado).

3. Ai fini dell'applicazione del regime, per quanto riguarda i quantitativi importati alle condizioni definite all'articolo 8, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 3719/88, il prelievo fissato conformemente all'articolo 12 del regolamento (CEE) n. 805/68 e il dazio del 20 % della tariffa doganale comune vengono riscossi per i quantitativi che superano quelli indicati nel titolo d'importazione.

Articolo 7

Per l'applicazione del regime previsto dal regolamento (CEE) n. 3667/91, l'importazione è subordinata al rispetto delle condizioni previste dall'articolo 17, paragrafo 2, lettera f) della direttiva 72/462/CEE del Consiglio (1).

Articolo 8

1. Le disposizioni del regolamento (CEE) n. 2377/80 sono d'applicazione.

2. Tuttavia, in deroga agli articoli 3 e 6 del regolamento (CEE) n. 2377/80, la cauzione relativa ai titoli d'importazione è fissata a 10 ECU/100 kg peso netto e il periodo di validità dei titoli scade il 31 dicembre 1992.

3. La cauzione di cui al paragrafo 2 è presentata al momento del rilascio dei titoli d'importazione.

Articolo 9

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 18 dicembre 1991.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

(1) GU n. L 302 del 31. 12. 1972, pag. 28.